

SINTESI VINCOLI MOBILITÀ ANNUALE

TIPOLOGIA DOCENTI	ASSEGNAZIONI E UTILIZZAZIONI PROVINCIALI	ASSEGNAZIONI INTERPROVINCIALI
Assunti in ruolo entro il 1 settembre 2022 compresi i docenti I fascia con nomina tempo determinato entro il 1 settembre 2022 con conferma in ruolo entro il 1 settembre 2023	Nessun vincolo	Nessun vincolo
Assunti in ruolo il 1 settembre 2023 compresi i docenti assunti a tempo determinato sulla base dello straordinario bis il 1 settembre 2022	nessun vincolo	Solo se hanno una delle deroghe previste dal contratto sulla mobilità
Assunti da GPS I fascia o dallo straordinario bis entro il 1 settembre 2022 , ma che hanno rinviato l'anno di prova all'a.s. 2023/24	Senza vincoli a patto che abbiano superato l'anno di prova	Solo se hanno superato l'anno di prova e se rientrano in una delle deroghe previste dal contratto sulla mobilità
Assunti da GPS I fascia sostegno a tempo determinato il 1 settembre 2023	Solo se hanno superato l'anno di prova e se rientrano in una delle deroghe previste dal contratto sulla mobilità. Sono collocati tra la fase 40 e 41 prima dei docenti non specializzati	Solo se hanno superato l'anno di prova e se rientrano in una delle deroghe previste dal contratto sulla mobilità. Sono collocati tra la fase 40 e la 41 prima dei docenti non specializzati

Le deroghe previste dal contratto della mobilità annuale sono:

- a) Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- b) Docente con handicap personale con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648. (ART21)
- c) Docente che ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno (coniuge, figlio, o parente affine fino al II grado di parentela) senza che sia richiesta la convivenza.(ART 33 comma 3)
- d) Docente con handicap in situazione di gravità senza che sia richiesta la convivenza. (ART 33 comma6)
- e) Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di coniuge (convivente), genitore (anche affidatario), figlio, fratello/sorella e parente affine entro il terzo grado. In questo caso è necessaria la convivenza (ART 42 dlgs 151/2001)
- f) Coniuge o figlio di invalido civile (ART 2 commi 2 e 3 legge 118/71).

- a cura di Antonio Antonazzo dirigente nazionale Gilda degli Insegnanti

